

IN FATTO

Omissis

OSSERVA

quanto segue.

1. In punto di **rilevanza**, la questione è da considerarsi senz'altro rilevante ai fini della decisione costituendone il presupposto. E, infatti, là dove la norma fosse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede un termine di prescrizione dell'azione, in analogia con quanto previsto dall'art. 244 c.c., il giudizio non dovrebbe essere istruito relativamente all'accertamento della paternità ma direttamente collocato sulla direttrice della inammissibilità della domanda giudiziale determinata dall'essere maturata la preclusione decadenziale.

In sintesi, pertanto, la rilevanza discende direttamente dall'incidenza della prescrizione/decadenza sul regime di rito della domanda, cosicché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

2. Così ritenuta rilevante la questione, essa **nel merito** non sembra superare lo scrutinio di "non manifesta infondatezza". È opportuno, al riguardo, esaminare tutti i diversi profili attraverso cui si snoda l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dalla parte convenuta.

2.1. In primo luogo, la parte convenuta reputa vi sia violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra i figli naturali e i figli legittimi: viene adottato come *tertium comparationis* l'art. 244 c.c. Orbene, come noto, il giudizio di eguaglianza ha una struttura ternaria: la norma di legge ALFA (oggetto del giudizio) viola o meno l'art. 3 Cost. (parametro) in quanto posta a raffronto con una norma BETA (c.d. tertium comparationis). Nel caso di specie, il tertium comparationis non è conferente. L'art. 270 c.c. regola l'azione del figlio naturale contro il genitore che non lo ha riconosciuto; l'art. 244 c.c. regola l'azione della madre/padre contro il figlio legittimo. L'art. 244, comma III, c.c. regola pure uno specifico caso di azione del figlio legittimo contro il padre: ma si tratta dell'ipotesi in cui il figlio voglia ottenere giudizialmente il disconoscimento della paternità. A ben vedere, dunque, le prospettive comparate sono differenziate da un elemento di razionale ragionevolezza: nel primo caso, è il figlio che legittimo non è a reclamare la paternità; nel secondo caso, è il figlio che legittimo è (per la presunzione di paternità) a volere che tale paternità venga esclusa.

2.2. In secondo luogo, la parte convenuta reputa vi sia violazione dell'art. 30, comma II, Cost., nella parte in cui l'enunciato introduce una riserva di "compatibilità" in favore dei membri della famiglia legittima. In realtà, l'art. 30 comma II Cost., prevede una espressa riserva di Legge deputata a realizzare la più completa parificazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli legittimi, in considerazione pure dei diritti dei membri della famiglia legittima. Ma il bilanciamento tra i due interessi è rimesso alla discrezionalità del Legislatore che è incensurabile salvo il caso in cui appaia irragionevole. Ebbene, nel caso di specie, la facoltà del figlio naturale di vedersi riconosciuta la più intima essenza della sua persona (la paternità che gli ha dato la vita), senza limitazioni temporali, non incide in alcun modo sul

diritto dei figli che legittimi già sono, atteso che le loro situazioni giuridiche soggettive non vengono scalfite dal riconoscimento dell'altrui diritto.

3. Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, la questione di legittimità sollevata dalla parte convenuta appare manifestamente infondata e, come tale, da respingere. Questo giudice, a conforto della decisione qui assunta, reputa opportuno ricordare che medesima quaestio juris è già stata decisa dalla Suprema Corte di Cassazione, con giurisprudenza più volte ribadita e, da ultimo, confermata nella sentenza Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2007 n. 6302 (in *Mass. Giur. It.*, 2007) dove il Supremo Collegio ha autorevolmente affermato:

“È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui limita la proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio maggiorenne al decorso di un anno dal momento in cui il medesimo è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, a differenza di quanto avviene nell'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità naturale, che è invece imprescrittibile”.

Secondo il Collegio, gli artt. 269 e 270 c. c., nel nuovo testo introdotto dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 30 cost., 3° e 4° comma, il quale prevede la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e demanda al legislatore la fissazione di limiti per la ricerca della paternità atteso che la tutela della famiglia legittima, prevista dal precetto costituzionale ed assicurata con istituti quali quelli contemplati dagli artt. 252, 253 e 537 c. c., non può tradursi nella frapposizione di ostacoli al riconoscimento dello status di figlio naturale (Cass. civ., 26 novembre 1981, n. 6289 in *Mass. Giur. It.*, 1981).

In altro arresto, la Corte ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di illegittimità, costituzionale dell'art. 270, comma 1, c.c. nella parte in cui, affermando l'imprescrittibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità o maternità naturale proposta dal figlio, non prevede un termine decadenziale” (Cass. civ., Sez. I, 21 settembre 2001, n.11934 in *Diritto e Giustizia*, 2001, f.36, 79)

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la questione va dichiarata manifestamente infondata e, in accoglimento delle istanze delle parti, vanno concessi i termini di Legge ex art. 183, comma VI, c.p.c. Onde evitare sbalzi nella decorrenza dei termini, va fissata una data intermedia quale *dies a quo* comune per le parti.

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11.3.53 n. 87;

- ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte convenuta, la RIGETTA;

omissis

VARESE Lì 29 APRILE 2011

IL GIUDICE
DR. GIUSEPPE BUFFONE